



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 - Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Certificato n. 45

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 22/12/2020 al protocollo n. 15789 da:

Ramadori Sara, nata a Fermo il 26/09/1984 c.f. RMDSRA84P66D542V, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Semplice di Ramadori di Ramadori Sergio e C., p.iva 01502350448 con sede in Contrada Tenna snc

con la quale viene richiesto il rilascio del certificato di Destinazione Urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 380/2001, dell'area come sotto catastalmente individuata;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati,

CERTIFICA

le seguenti prescrizioni urbanistiche, riguardanti gli appezzamenti di terreno sopra indicati come risultano destinati dal

P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 904 del 09/10/1996 pubblicata sul B.U.R. n. 85 (entrato in vigore in data 14 novembre 1996) e successive varianti:

Foglio 18	Particelle 258-260	P.R.G. vigente e P.R.G. adottato:
Art. 67 - Aree agricole della piana alluvionale del Tenna, di maggior valore paesistico-ambientale - z.o. E - (intera area)		
Art. 36 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua (porzione)		

Piani attuativi (iniziativa pubblica e privata) e Modi d'intervento:

- Art. 67: Intervento edilizio diretto (Zona ESENTE dal PPA)

SI RICORDA CHE L'AREA OGGETTO DEL PRESENTE CERTIFICATO:

E' stata dichiarata zona sismica, perciò è soggetta alla L.64/74;

QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER UN ANNO DALLA DATA DEL RILASCIO.

Protocollo n. 15822

Dalla Residenza Comunale, li 23/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI URBANISTICI

Arch. Nadia Alessandrelli



Nadia Alessandrelli





TITOLO IV - DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO I - Tutela paesistico-ambientale

Art. 36 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua

Il PRG individua i corsi d'acqua principali e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela integrale.

All'interno di tali ambiti di tutela integrale sono vietati:

- a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti, con l'esclusione degli ampliamenti degli edifici rurali fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente e degli ampliamenti degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi esistenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente; i predetti ampliamenti potranno avvenire se conformi alle previsioni di zona, nel rispetto degli indici e parametri urbanistici del presente Piano e con riferimento alla consistenza degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso;
- b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
- d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 Febbraio 1979, n. 400;
- f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
 - f1- in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area; non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
 - f2- nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR;
- g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
- i - all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;



- l - nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50;
- m - le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'Art. 45 delle NTA del PPAR, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;
- n - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA di PPAR; sono fatti salvi i lagoni di accumulo sui corsi d'acqua, a fini irrigui, con esclusione dei corsi d'acqua principali (Fiumi Tenna ed Ete Morto).

Per gli edifici esistenti che ricadono in tali ambiti di tutela sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RS, DM di cui al precedente Art. 23, nel rispetto delle altre norme specifiche di PRG.





Art. 67 - Aree agricole della piana alluvionale del Tenna, di maggior valore paesistico-ambientale

Per aree agricole della piana alluvionale del Tenna, di maggior valore paesistico-ambientale si intendono quelle parti del territorio facenti parte della piana alluvionale che conservano ancora in buona misura le caratteristiche peculiari del paesaggio agrario ed alcuni significativi elementi storico-architettonici (edifici rurali e ville di campagna di interesse storico-architettonico, segni visibili della struttura centuriata, ecc.).

Tali aree sono preordinate a far parte di un parco fluviale del Tenna, il quale, in sintonia con analoga previsione dei Comuni di valle, si estenderà in sponda sinistra del fiume, dalla Statale n. 210 fino al mare.

L'attuazione della previsione di parco fluviale è subordinata alla redazione di un progetto intercomunale o comunale di iniziativa pubblica, finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'area ed al mantenimento delle sue caratteristiche peculiari, e potrà prevedere una parziale fruizione sociale dell'area da realizzarsi con percorsi pedonali ed aree per lo sport e lo svago e piccole attrezzature per il tempo libero ed il ristoro.

Tali previsioni saranno definite in maniera dettagliata nel progetto stesso; esse, per quanto concerne sia le sistemazioni generali dell'area, che le ipotizzate infrastrutture, qualora coerenti con le finalità suindicate di costituzione di un'area parco e nel rispetto della tutela paesistico-ambientale, di cui al TITOLO IV, CAPO I delle presenti norme, non costituiranno variante al PRG, ma strumento di pianificazione attuativa del medesimo.

Restano comunque fissati i seguenti limiti massimi per le attrezzature, in aggiunta agli edifici esistenti comunque utilizzabili per tali usi, pari a:

IT = 30 mc/ha

Hmax = 4.50 ml

Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova edificazione, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito nei relativi articoli precedenti, ricadenti nella parte di territorio agricolo che il PRG classifica come "Aree agricole della piana alluvionale del Tenna, di maggior valore paesistico-ambientale", valgono, in aggiunta alla normativa specifica, le seguenti norme, fatte salve le eventuali diverse e specifiche previsioni che saranno contenute nel progetto di parco fluviale:

- è consentita la realizzazione, sui fondi di pertinenza degli edifici e nel rispetto delle distanze di cui al precedente articolo 65, di strutture aperte e non coperte per lo svago e il tempo libero quali piscine, campi da gioco (tennis, calcetto, bocce etc.), maneggi, etc., e di strutture precarie e amovibili quali tende, pergole etc.; tali manufatti potranno occupare una superficie complessiva massima non superiore al 20% del fondo con un massimo assoluto di mq. 800; essi dovranno essere inseriti in un'area, di superficie pari ad almeno il doppio di quella occupata da tali strutture, che dovrà essere sistemata secondo le modalità di "riqualificazione del sistema ambientale nelle aree agricole", di cui al precedente Art. 25. Nella realizzazione di un maneggio, ai fini di una fattiva fruibilità dello stesso, sono da ricomprendere anche le strutture finalizzate esclusivamente al ricovero dei cavalli. Dette strutture, che dovranno avere carattere precario ed amovibile e dimensionate sulla base delle sole esigenze del maneggio, potranno essere realizzate con tipologie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale;
- sono vietate le recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.